



**COMUNE DI CHIAVARI**  
Provincia di Genova  
**SETTORE 1°- Segreteria Generale**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 39 del 9 MAGGIO 2014**

**OGGETTO**

**REGOLAMENTO PORTO TURISTICO DI CHIAVARI - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **nove** del mese di **maggio**, alle ore **17.30**, convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 15352 del 5/05/2014, si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in seduta pubblica – adunanza di 1° convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

|                           | <b>P/A</b> |                          | <b>P/A</b> |
|---------------------------|------------|--------------------------|------------|
| 1. LEVAGGI ROBERTO        | P          | 12. LAGOMARSINO GIUSEPPE | P          |
| 2. BARSOTTI MAURIZIO      | P          | 13. ROMBOLINI ROBERTO    | P          |
| 3. DE FAZIO ROMANO ANGELO | P          | 14. VIARENGO GIORGIO     | A          |
| 4. MOLINARI ALEX          | P          | 15. STAGNARO ALESSANDRA  | P          |
| 5. BOCCALATTE SILVIO      | P          | 16. CANEPA GIORGIO       | A          |
| 6. ROCCA MARCO            | P          | 17. CERVINI EMILIO       | A          |
| 7. MERCIARI MONICA        | P          |                          |            |
| 8. FALCINI GIOVANNI       | P          |                          |            |
| 9. DEVOTO ROBERTO         | P          |                          |            |
| 10. GIARDINI GIOVANNI     | A          |                          |            |
| 11. GARIBALDI SILVIA      | P          |                          |            |

**Presenti n.: 13      Assenti n.: 4**

Partecipa il Segretario Generale F.F.: **Dott. Serpagli Giorgio**.

Il **Dott. Barsotti Maurizio** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, concernente l'oggetto;

**DATO ATTO** che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art.49 del Testo Unico;

**DOPO** opportuna discussione;

**VISTO** l'Emendamento presentato dal Signor Sindaco Ing. Roberto LEVAGGI (allegato n.2 alla presente) il Presidente del Consiglio Comunale PONE IN VOTAZIONE L'EMENTAMENTO;

**CON** la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>PRESENTI:</b>   | <b>n. 13</b>  |
| <b>ASTENUTI:</b>   | <b>n. ==</b>  |
| <b>VOTANTI:</b>    | <b>n. 13</b>  |
| <b>FAVOREVOLI:</b> | <b>n. 09</b>  |
| <b>CONTRARI:</b>   | <b>n. 04 (Garibaldi, Lagomarsino, Rombolini e Stagnaro)</b> |

### **IL CONSIGLIO COMUNALE** **APPROVA L'EMENTAMENTO.**

**RITENUTO** che il documento di che trattasi, per come sopra emendato, è meritevole di approvazione;

**CON** la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>PRESENTI:</b>   | <b>n. 13</b>                                      |
| <b>ASTENUTI:</b>   | <b>n. 03 (Garibaldi, Lagomarsino e Rombolini)</b> |
| <b>VOTANTI:</b>    | <b>n. 10</b>                                      |
| <b>FAVOREVOLI:</b> | <b>n. 10</b>                                      |
| <b>CONTRARI:</b>   | <b>n. ==</b>                                      |

## **D E L I B E R A**

la proposta di deliberazione riguardante:

|  |
|--|
| <b>REGOLAMENTO PORTO TURISTICO DI CHIAVARI - APPROVAZIONE.</b> |
|--|

è approvata nel testo allegato.

*Si dà atto che il verbale della discussione relativa all'argomento in oggetto viene depositato nell'Ufficio di Segreteria.*



OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con atto formale n. 1675, stipulato presso la Capitaneria di Porto di Genova in data 16 maggio 1973 - approvato con Decreto Ministeriale 28 giugno 1973, registrato alla Corte dei Conti il 23 settembre 1973, Registro n. 6 Marina Mercantile, foglio n. 144 - è stata concessa al Comune di Chiavari l'occupazione di una zona di demanio marittimo e di specchio acqueo della superficie di mq. 143.000 situata nel Comune di Chiavari, per la durata di anni cinquanta, con decorrenza dal 28 giugno 1973; ciò allo scopo di completare la costruzione di un porto di IV<sup>a</sup> classe e di gestirlo quale approdo turistico, per la durata di cinquanta anni a decorrere dal 28/6/1973;

CHE con atto suppletivo n. 1699, Repertorio 95/2000, stipulato il 22 giugno 2000 dalla Capitaneria di Porto di Genova, approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 21/7/2000 e registrato a Genova il 3/10/2000 al n. 21298, è stata stralciata dalla predetta concessione un'area pari a mq. 44.850, al fine di procedere alla successiva sdemanializzazione della stessa come da istanza del Comune di Chiavari;

CHE con atto suppletivo n. 1/2003, Repertorio 2920, stipulato in data 11 febbraio 2003 dal Comune di Chiavari e registrato a Chiavari il 25/02/2003 al n. 425, è stata rettificata, con la decurtazione di ulteriori mq. 11.350, la predetta Concessione Demaniale Marittima n. 1675/1973 - quale conseguenza dell'art. 145 c. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che aveva disposto la cessione al Comune di Chiavari di un'area di mq. 56.200, costituente l'intera Piazza dell'Umanità - sicchè, a seguito di questa successiva decurtazione, l'area demaniale marittima oggetto della concessione è stata ridotta a mq. 87.100;

CHE con ulteriore atto suppletivo n. 1/2008, stipulato il 18 marzo 2008, la Concessione Demaniale Marittima di cui all'atto formale 16 maggio 1973 n. 1675, con i successivi atti suppletivi di modifica, è stata ampliata al molo foraneo ed adiacenti acque interne comprese tra il molo foraneo stesso e la linea retta congiungente il fanale rosso

dell'imboccatura con la radice del molo medesimo, ovvero è stata ampliata ai 4/4 dell'intero Porto Turistico;

CHE con istanza 30/4/09 prot. n. 18255 questo Comune ha formalmente chiesto ex art. 3 D.P.R. n. 509/97 all'Ufficio Demanio Marittimo il rilascio di apposito atto suppletivo all'atto di concessione formale cinquantennale n. 1675/73 per la realizzazione e gestione, compresa la relativa manutenzione globale, delle opere di ampliamento del Porto Turistico "Amm. Luigi Gatt" di Chiavari, consistente nella costruzione di nuove banchine di ormeggio e nella creazione di nuovi posti barca e di posti auto, e per la proroga di ulteriori cinquanta anni del medesimo atto formale a decorrere dalla data di scadenza di questo;

CHE, in accoglimento della predetta istanza, è stato rilasciato in data 29/6/2011 il richiesto atto suppletivo di concessione demaniale marittima (Rep. n. 3405 - Registro Concessioni n. 1/2011), in virtù del quale la concessione di cui all'atto formale n. 1675/1973, come modificata con gli atti suppletivi sopra elencati, ai sensi dell'art. 24 Reg. C.N. è stata ampliata e prorogata nel suo complesso di (28) ventotto anni a decorrere dal 28/6/2023, venendo così a scadere il 28/6/2051;

CHE l' *atto suppletivo* in parola è stato assentito allo scopo di realizzare e gestire, con relativa manutenzione globale, le opere di ampliamento del Porto Turistico "Amm. Luigi Gatt" di Chiavari, con costruzione di nuove banchine di ormeggio e delle opere a mare a ciò necessarie e con creazione di nuovi posti barca, posti auto/box, nonché - nell'area portuale già in concessione - la ristrutturazione completa delle banchine e delle aree di alaggio e varo, la messa in sicurezza del molo foraneo mediante sopra elevazione del muro paraonde e potenziamento della mantellata di scogliera, la realizzazione di opere a servizio dell'attività di pesca - essendosi ricorsi a questo riguardo ad una concessione di costruzione e gestione a sensi degli artt. 152 e segg. D.Lgs. n. 163/06, con individuazione di un soggetto privato concessionario;

CHE, in proposito, il citato *atto suppletivo* ha previsto, ex art. 45-bis Cod. Nav., l'affidamento al *concessionario della costruzione e della gestione* del Porto Turistico della gestione di tutte le attività oggetto dell' *atto suppletivo* medesimo, nei termini di cui alla *convenzione di costruzione e gestione* stipulata in data 7/6/2011 (atto rep. n. 3400);



CHE la citata *convenzione di costruzione e gestione* ha ad oggetto l'obbligo della realizzazione da parte del Concessionario, a proprie cura e spese ed ad esclusivo finanziamento a proprio carico, di tutte le opere di ampliamento del Porto Turistico di Chiavari, comprese la relativa manutenzione globale e le opere ad esse strutturalmente e direttamente collegate, secondo la consistenza quali-quantitativa e la descrizione risultanti dal progetto definitivo approvato con Accordo di Programma stipulato in data 24/2/2011 e dal successivo progetto esecutivo, e della loro gestione funzionale ed economica per tutta la durata della concessione;

CHE con atto in data 30/6/2011, prot. 26100, l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Chiavari ha autorizzato il Comune medesimo - titolare dell' *atto formale* di concessione demaniale marittima n. 1675/1973 e dell' *atto suppletivo* di concessione demaniale marittima n. 1/2011, sopra richiamati - ad affidare, ai sensi dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione, la gestione di tutte le attività oggetto del citato *atto suppletivo* n. 1/2011, nei termini di cui alla *convenzione di costruzione e gestione* stipulata in data 7/6/2011 (atto rep. n. 3400), alla Società "TIGULLIO SHIPPING s.p.a.", avente sede in Genova, Via XII Ottobre n. 2/193;


VISTO l'art. 24 della sopra citata *Convenzione di costruzione e gestione* stipulata in data 7/6/2011 (atto rep. n. 3400), che testualmente recita :

**\*\*\*\*\* art. 24 - Regolamento del Porto Turistico di Chiavari**

*Il Concessionario dovrà rispettare il Regolamento Comunale per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari; lo stesso potrà chiederne modifiche che saranno valutate dal Comune e dagli altri soggetti competenti.*

*Il Comune di Chiavari si impegna a garantire che, entro il termine perentorio di un anno dall'inizio dei lavori, il Regolamento Comunale per l'Esercizio e l'Uso del Porto Turistico di Chiavari allora in vigore sarà revisionato da parte del Comune, sentiti ed in accordo con Marina Chiavari ed il Concessionario, alla luce della nuova conformazione del Porto. Resta inteso che in caso di mancata revisione entro tale termine il Concessionario deve comunque adempiere a tutte le obbligazioni a suo carico derivanti dalla presente Convenzione, senza poter addurre alcuna causa o motivo di sospensione delle stesse.*

*In ogni caso, il Regolamento Comunale per l'Esercizio e l'Uso del Porto Turistico di Chiavari:*

-  *non dovrà contenere disposizioni contrarie alla presente Convenzione ovvero lesive del diritto del Concessionario di gestire autonomamente le opere portuali, in osservanza delle prescrizioni di tale atto;*

- ✚ dovrà prevedere standard gestionali e di qualità dei servizi uniformi per l'intera area portuale, privilegiando le specifiche tecniche e gestionali stabilite nella presente Convenzione e negli elaborati di progetto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- ✚ dovrà regolare nello specifico le mansioni, i rapporti tra Marina Chiavari e il Concessionario e le relative competenze, anche in relazione alla riscossione dei corrispettivi per i servizi erogati e per la gestione delle relative manutenzioni. """"""

VISTO il vigente "*Regolamento Comunale per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari*", che disciplina l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 316 in data 29/11/2013, con la quale - stante la necessità di una revisione dell'attuale testo regolamentare, in conformità a quanto sopra convenzionalmente convenuto - è stato approvato uno schema di "*Regolamento Comunale per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari*", nel testo allegato alla medesima deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che con il richiamato provvedimento deliberativo è stato disposto di trasmettere il medesimo al Presidente del Consiglio Comunale per l'inserimento della relativa proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere della Società "Marina Chiavari s.r.l." e dell'affidatario della concessione di costruzione e gestione dei lavori di ampliamento del Porto Turistico, Società "Tigullio Shipping s.p.a.":

CHE, a tal fine, lo schema di atto regolamentare in parola è stato preventivamente trasmesso alle Società "Marina Chiavari s.r.l." e "Tigullio Shipping s.p.a.";

CHE le stesse hanno proposto modifiche ed integrazioni allo schema di Regolamento di cui trattasi;

CHE è stato quindi redatto dagli uffici comunali un nuovo schema di "*Regolamento per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari*", che tiene conto in parte delle modifiche ed integrazioni proposte;



VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952 n. 328;

VISTA la L. R. 28/4/99 n. 13, come modificata con successiva L.R. 3/1/2002 n. 1, con la quale - in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. 31/3/98 n. 112 - sono state individuate le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli enti locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/00;

## DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo "*Regolamento Comunale per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari*", nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il vigente "*Regolamento Comunale per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari*" adottato con precedente deliberazione consiliare n. 108/2008.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
POLITICHE ISTITUZIONALI - RELAZIONI ESTERNE - SERVIZI DEMOGRAFICI  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**VISTO:**

*Si esprime parere favorevole*

*Si esprime parere contrario  
per le motivazioni allegate*

Data 09/05/2014

**IL DIRIGENTE  
F.to Dott. GIORGIO SERPAGLI**

**OMESSI GLI ALLEGATI "A" E "B"  
IN VISIONE PRESSO  
LA SEGRETERIA GENERALE**

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI "AMM. LUIGI GATTI"

## **TITOLO I**

### PREMESSA

Il **Porto Turistico di Chiavari "Amm. Luigi Gatti"**, come definito sul piano spaziale dalla planimetria allegata al presente atto (All. "A"), è assentito in concessione al Comune di Chiavari con atti formali n. 1675/1973, n. 1699/2000, n. 01/2003, n. 01/2008 e n. 01/2011. Ai fini gestionali, l'area portuale è suddivisa in due porzioni: la parte denominata "**Marina di Chiavari**" (ovvero la parte storica del Porto), direttamente gestita dal Comune di Chiavari per tramite di Società comunale *in house* ("**Marina Chiavari s.r.l.**", di seguito M.C.) e la parte nuova denominata "**Calata Ovest**" (ovvero la parte oggetto dell'ampliamento del Porto).

La porzione dell'area portuale denominata "Calata Ovest", meglio individuata nell'unita planimetria all. "A", è assentita in gestione, nei limiti previsti dai pertinenti atti formali, in favore di "**Tigullio Shipping s.p.a.**", di seguito T.S., soggetto obbligato alla realizzazione delle opere di ampliamento del Porto con diritto di gestione degli spazi e delle attività a norma della Convenzione in data 7 giugno 2011, rep. n. 3400, e successive modifiche, che disciplina il rapporto tra Comune e T.S.

Il presente Regolamento - che disciplina le regole di prestazione di attività e servizi in tutto l'ambito portuale - viene emanato anche in attuazione dell'art. 24 della suddetta Convenzione.

### DEFINIZIONI

**Concessionario**: Comune di Chiavari, titolare della concessione demaniale marittima.

Il Concessionario esercita direttamente la concessione e/o per tramite di Società comunale *in house* ("**Marina Chiavari s.r.l.**", di seguito M.C.) e, pertanto, provvede all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la concessione medesima, alla gestione di tutte le attività nella porzione del Porto non affidata alla gestione di TS, nonchè alla fornitura di servizi portuali in tutto l'ambito portuale fatto salvo quanto infra specificato.



**Concessione Demaniale Marittima**: atto formale di Concessione demaniale ed eventuali atti suppletivi.

**Atto di affidamento della gestione**: indica gli atti formali di assentimento alla società T.S. della concessione di costruzione per l'ampliamento del Porto e della gestione delle attività in detta parte del Porto, con esclusione dei servizi portuali, come successivamente integrati e/o modificati.

**Convenzione**: la Convenzione stipulata in data 6 giugno 2011, rep. n. 3400, avente ad oggetto "Concessione di lavori pubblici per l'ampliamento del Porto Turistico di Chiavari" disciplinante gli obblighi ed i diritti del Comune e di T.S..

**Gestore dell'ampliamento del Porto**: la società T.S., gestore della porzione di Porto derivante dall'intervento di ampliamento (Calata Ovest) eseguito in forza di atti formali e titolare in esclusiva del servizio di alaggio e varo.

Il gestore esercita direttamente ovvero avvalendosi di terzi le attività attribuitegli dagli atti formali assentiti, fermo restando il potere di direzione del Porto spettante al Comune.

**Utente**: persona fisica o giuridica che usufruisce in modo permanente ("*Utente a Lungo Termine*") e/o temporaneo ("*Utente a Breve Termine*") del posto barca e/o di altra utenza e/o servizio all'interno del Porto o che comunque si trova, a qualsiasi titolo o ragione, all'interno dell'area portuale.

**Personale**: dipendenti di M.C. e/o di T.S. addetti ai servizi portuali.

**Direzione del Porto**: organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione del Porto turistico.

## GENERALITA'

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, redatto in attuazione delle prescrizioni di cui all'atto di concessione demaniale marittima e di cui alla Convenzione rep. n. 3400/2011, disciplina e coordina le attività portuali - marittime e terrestri - e quelle connesse a queste ultime, svolte all'interno del Porto Turistico di Chiavari.

### **Art. 2 - Applicazione**

1. Il Concessionario Comune di Chiavari, la società M.C., la società T.S. e qualsiasi utente nell'ambito portuale sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento, delle

norme del Codice della Navigazione ("CN") e del relativo Regolamento d'esecuzione - Parte Marittima ("Reg-CN-pm") nonché delle ordinanze di polizia emanate dalle Autorità Marittime competenti.

### **Art. 3 - Modifiche al Regolamento**

1. Il presente Regolamento, al fine di migliorare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del Porto turistico, può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura del Concessionario, sentite le società M.C. e T.S., fermo restando che ogni modifica dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comune di Chiavari ed, occorrendo, dell'Autorità Marittima competente.

## ***TITOLO II***

### ***ATTIVITA' PORTUALI***

#### **Art. 4 - Gestione delle attività portuali**

1. Il Concessionario, anche per tramite di M.C., ed il gestore della porzione di ampliamento per la durata della gestione affidata (T.S.), ciascuno per la parte di pertinenza, provvedono alla gestione degli spazi del Porto direttamente, nell'osservanza delle leggi vigenti e, in particolare, del Codice della Navigazione, del presente Regolamento, della Convenzione rep. n. 3400/2011 e degli accordi attuativi tra M.C. e T.S..

#### **Art. 5 - Servizi ricettivi portuali generali e/o a domanda individuale.**

1. Sono servizi portuali generali i seguenti:

- a) pulizia dello specchio acqueo;
- b) pulizia dei pontili, banchine e aree a terra, nonché raccolta di rifiuti e liquami;
- c) servizi antincendio, antinquinamento e pronto soccorso e quant'altro conseguente ad obblighi di legge e/o da disposizioni dell'Autorità Marittima;
- d) primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell'ambito portuale;
- e) servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici e telematici;
- f) illuminazioni del porto;
- g) segnalamenti marittimi;
- h) sorveglianza nell'ambito della concessione demaniale;
- i) vigilanza e guardiania diurna e notturna nell'ambito portuale;



l) accettazione ed assistenza alle imbarcazioni in transito;

m) ascolto assistenza radiotelefonica;

n) assistenza all'ormeggio e al disormeggio dei natanti;

o) ogni servizio di natura generale incidente sulla qualità prestazionale delle complessive strutture portuali.

2. Sono servizi a domanda individuale i seguenti:

- spostamento unità all'interno dello specchio acqueo portuale per gli utenti;

- servizio wi-fi;

- scarico acque reflue e di sentina.

3. Il Concessionario, direttamente o tramite M.C. cura l'espletamento dei sopra riportati servizi di carattere generale e/o a domanda individuale nell'ambito dell'intero Porto di Chiavari, ivi compresa Calata Ovest affidata in gestione a T.S. impiegando mezzi e personale propri, proporzionati, secondo criteri imprenditoriali di economicità, ai posti barca effettivamente occupati.

4. M.C., in nome e per conto del Comune, e T.S. provvedono - rispettivamente per l'area portuale Marina di Chiavari e per l'area portuale Calata Ovest - alla riscossione dei corrispettivi per l'ormeggio e per i servizi portuali.

5. Tuttavia, previo accordo generale con M.C., T.S. ha facoltà di stipulare con gli utenti di Calata Ovest un contratto unico comprendente l'uso del posto barca, l'ormeggio, la fornitura dei servizi portuali ed ogni altro servizio, riscuotendone tutti i corrispettivi.

6. M.C. è obbligata anche nei confronti di T.S. ad erogare a tutti gli utenti i servizi portuali di cui al precedente art. 5, nel rispetto di standard di qualità stabiliti in apposita "*Carta dei servizi*".

7. La gestione degli ormeggi delle zone di transito è disciplinata da apposita convenzione tra le parti, subordinata all'approvazione del Comune.

8. Hanno titolo di usufruire dei servizi portuali tutti gli utenti siano essi fissi o in transito. L'utente dell'ormeggio non può rinunciare ai servizi portuali generali né rifiutarne il pagamento adducendo il mancato utilizzo.

## **Art. 6 - Tariffe.**

1. Il corrispettivo dei servizi portuali generali e a domanda individuale relativo all'area portuale "Calata ovest" è fissato dalla Società T.S., mentre per la parte relativa al vecchio

Porto è fissato da M.C. in modo da garantire la remunerazione dei servizi resi e non può discostarsi dalle tariffe applicate da T.S in misura tale da generare un pregiudizio concorrenziale alla stessa .

2. Il corrispettivo per gli ormeggi dell' area portuale Marina di Chiavari è fissato dal Comune di Chiavari.

3. Per quanto concerne l' area portuale "Calata Ovest", i corrispettivi di ormeggio e/o di locazione, la tariffa dei servizi portuali, nonché i canoni per l'utilizzo e/o la locazione dei box e dei posti auto o posti barca a terra e le tariffe per l'alaggio ed il varo sono fissate dalla società T.S. e variate a sua discrezione per l'intera durata della gestione prevista in Convenzione.

4. La tariffa degli ormeggi delle zone transito sia dell' area portuale Marina di Chiavari che dell' area portuale Calata Ovest, individuati nella planimetria allegata sub B, viene stabilita annualmente da M.C. di intesa con T.S., indipendentemente dalla ubicazione degli ormeggi, ed approvata dal Comune, in base alla unità di lunghezza di 12 mt e suoi multipli o frazioni, riferita ai singoli posti, in modo da coprire i costi di esercizio e fornire adeguato margine di utile.

#### **Art. 7 - Direzione e Personale**

1. Il Concessionario nomina il responsabile della Direzione del Porto turistico ("*Direttore del Porto*").

2. Il Personale dipendente di M.C. o del Comune svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione. Il Personale indosserà una particolare tenuta o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

3. La Direzione provvede alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività inerenti all'esercizio della concessione elencati all' art.5, in tutto l'ambito portuale.

4. Gli utenti e/o frequentatori del Porto nonché tutti coloro che in esso esercitano un'attività professionale sono soggetti alla vigilanza della Direzione.

5. Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato e per l'eventuale segnalazione agli organi di polizia marittima, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente, nell'ambito del Porto, a titolo collaborativo, viene controllata anche dalla Direzione col proprio personale.



6. Al fine dell'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti/Frequentatori, i quali dovranno osservarle scrupolosamente.

#### **Art. 8 - Responsabilità ed obblighi dell'Utente e/o dei terzi**

1. L'Utente e/o terzi sono tenuti alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del Regolamento e, in particolare, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di sicurezza portuale e stradale, nonché delle disposizioni della Direzione.

2. L'Utente è responsabile, sia civilmente, sia penalmente, delle infrazioni commesse. Egli deve, inoltre, adottare tutte le misure idonee a proteggere i propri beni da eventuali furti, danneggiamenti ed eventi simili.

3. Il Concessionario, M.C. e T.S. non sono responsabili per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e /o terzi. Il Concessionario, M.C. e T.S. non rispondono, altresì, di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto, a bordo delle unità e dei veicoli e all'interno delle unità immobiliari.

4. Il Concessionario, M.C. e T.S. non rispondono di furti di unità da diporto, veicoli, dotazione/o altri beni o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito del Porto causato da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.

5. In ogni caso, i rapporti tra il Concessionario, M.C., T.S., la Direzione del Porto e gli Utenti esulano dal contratto di deposito e, pertanto, nella fattispecie non trovano applicazione le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo III, Capo XII del Codice Civile.

6. Dei danni derivati da avverse condizioni meteo marine, da deficienze di ormeggio e da qualsiasi altra causa, risponde direttamente, verso gli aventi diritto, il proprietario dell'imbarcazione che ha causato i danni medesimi.

7. Il Concessionario, M.C. e T.S. non rispondono dei danni arrecati alle unità da diporto o a persone da avverse condizioni marine, atti di sabotaggio e vandalici, eventi di forza maggiore.

8. Resta, inoltre, stabilito che qualsiasi incidente dovesse occorrere a persona e/o cosa nell'espletamento dei servizi di che trattasi, l'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi azione, danno o molestia da parte di coloro cui spetta, mentre M.C. e/o T.S., oltre ad essere tenute a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, dovranno

provvedere ad un'adeguata Copertura Assicurativa (responsabilità civile diverse/incendio) dell'area portuale in gestione.

9. Per motivi di sicurezza e/o di emergenza i dipendenti di M.C., sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o un suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando, se del caso, cime e catene e la stessa unità da diporto.

10. M.C. e/o T.S. non potranno essere in alcun modo ritenute responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causati da rottura di ormeggi di proprietà degli utenti (fatta eccezione per la rottura di bitte, anelli di ormeggio o catenarie, sempre che non siano causati da forza maggiore) o da un non corretto ormeggio dell'unità.

11. Tutte le unità che utilizzano ormeggi a lungo termine all'atto della registrazione ai sensi dell'art. 19 devono esibire polizza di assicurazione, da rinnovare annualmente per l'intera durata del rapporto, della responsabilità civile verso terzi per danni causati anche da incendio dell'imbarcazione, ed in particolare per tutti i danni causati alle opere del Porto Turistico, e per la rimozione dell'unità in caso di naufragio all'interno del Porto.

### ***TITOLO III***

#### ***ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI E VIABILITA' INTERNA***

##### **Art. 9 - Accesso pedonale**

1. Tutti i percorsi pedonali del Porto, la zona commerciale e le banchine sono di libero accesso e ad uso pubblico. L'accesso ai pontili è riservato agli Utenti, ai loro ospiti e agli equipaggi, al personale di servizio ed ai tecnici delle ditte autorizzate.

##### **Art. 10 - Accesso e parcheggio veicoli**

1. L'accesso ed il parcheggio dei veicoli nell'area portuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, dall'ordinanza del Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

2. L'accesso veicolare principale al Porto è regolato con un sistema di controllo a sbarre gestito dalla Direzione.

3. L'ingresso ed il parcheggio dei veicoli in ambito portuale è consentito a coloro che sono autorizzati dalla Direzione mediante il rilascio di un apposito contrassegno che dovrà essere esposto in maniera visibile durante la permanenza all'interno dell'area portuale.



Ha diritto al contrassegno il proprietario del veicolo e/o i suoi familiari o soci (previa autocertificazione resa alla Società). Gli autorizzati verranno dotati di uno strumento per l'apertura automatica dei sistemi di interdizione – previo verbale di consegna – strumento che non potrà essere ceduto a terzi. Sul contrassegno verrà indicato il dato di riconoscimento (N. posto barca, targa veicolo, etc.) dell'avente diritto.

4. In ambito portuale la sosta è consentita alle vetture autorizzate nelle aree all'uopo destinate, individuate da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale. Il parcheggio non è comunque custodito e M.C. e/o T.S. non risponderanno per eventuale danni, furti o incidenti. E' vietato tenere nelle vetture parcheggiate materiali e/o sostanze infiammabili, animali o oggetti la cui presenza possa, per qualsiasi ragione, costituire pericolo.

5. E' consentito l'ingresso all'interno del Porto degli animali domestici purchè tenuti al guinzaglio o, conformemente alla taglia, in apposite ceste o gabbie.

Il padrone dell'animale deve, comunque, prendere ogni precauzione al fine di evitare che la presenza degli animali, nell'ambito del Porto, possa arrecare molestia e disagio agli utenti dello stesso e munirsi di paletta per la raccolta degli escrementi del proprio animale. I cani, inseriti secondo le norme di legge tra le specie di tipo aggressivo, devono obbligatoriamente essere dotati di idonea museruola di sicurezza. In caso di violazione della presente disposizione, sarà immediatamente avvisata l'autorità competente per i provvedimenti relativi.

6. Il controllo all'accesso e alla circolazione in ambito portuale è esercitato dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia Municipale secondo la normativa vigente.

#### **Art. 11 - Box auto**

1. Gli assegnatari dovranno conservare le autorimesse in ottimo stato di mantenimento e decoro, provvedendo a tutte le riparazioni ordinarie e necessarie all'interno dei box. L'Utente cura la manutenzione delle serrande di chiusura e delle facciate esterne. E' vietata l'affissione di cartelli o insegne sulle serrande. E' vietata la pitturazione delle serrande, anche sulle facce interne, la loro manomissione, il loro smontaggio, anche parziale. L'Utente deve usare il locale esclusivamente per i fini cui esso è destinato. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla Legge o che, comunque possano arrecare disturbo e/o disagio ai vicini. Non è consentito custodire all'interno dei box materiali infiammabili o, comunque, pericolosi.

#### **Art. 12 - Manifestazioni**

1. Il Concessionario si riserva il diritto di limitare temporaneamente l'uso di spazi all'interno del Porto turistico per lo svolgimento di manifestazioni, cerimonie o di qualsiasi altro evento organizzato all'interno del Porto.

### **Art. 13 - Divieti**

1. E' vietata la sosta nel Porto con veicoli, anche se autorizzati, qualora la capacità di accoglienza dello stesso sia esaurita.

2. E' vietato l'accesso all'interno del Porto di camper, caravan o ogni altro mezzo simile, salva autorizzazione della Direzione del Porto.

3. L'accesso ai pontili è riservato: agli utenti, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate, al personale dipendente di M.C. e/o T.S. ed alle persone espressamente autorizzate dalle Società (M.C.e/o T.S.).

Sui pontili è vietato l'accesso con qualsiasi mezzo motorizzato, con velocipedi o altri veicoli (pattini, monopattini ecc.); è consentito l'accesso con il carrello messo a disposizione da M.C. o T.S., solamente per il carico e scarico di merci.

4. Sono vietate la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, nelle seguenti aree:

- scivoli alaggio e varo;

- ciglio di banchina per una larghezza minima di 2 mt.

E' comunque vietata la sosta fuori dagli spazi indicati da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale.

5. E' vietato altresì sostare e accedere nelle zone che il Comune decide di riservare per lo svolgimento di cerimonie o manifestazioni o ogni altro evento in volta in volta organizzato all'interno del Porto, salvo autorizzazione.

6. E' altresì vietato ai veicoli di intralciare il regolare svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, le operazioni di soccorso, lo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, il movimento di altri veicoli ed il passaggio di pedoni.

## ***TITOLO IV***

### ***ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO***

#### **Art. 14 - Entrata ed uscita dal Porto - Navigazione in ambito portuale**



1. La navigazione in ambito portuale è disciplinata dalla Capitaneria di Porto ed, in particolare, in oggi, dall'ordinanza n. 11/2007 "Regolamento per l'esercizio e l'uso del Porto turistico di Chiavari".

#### **Art. 15 - Manovre delle unità da diporto**

1. Tutte le manovre eseguite all'interno del Porto dovranno essere eseguite osservando le disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre la movimentazione delle unità e gli spostamenti di ormeggio, qualora necessari in caso di emergenza, o per particolari esigenze dipendenti dall'operatività del Porto o da disposizioni dell'Autorità Marittima. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

2. Non sono consentite operazioni di traino da parte degli utenti se non in caso di comprovata emergenza, ovvero previa autorizzazione della Direzione. Tali operazioni devono essere richieste in anticipo alla Direzione che provvederà compatibilmente con le capacità dei mezzi disponibili.

#### **Art. 16 - Caratteristiche degli ormeggi**

1. Il Porto di Chiavari consente l'attracco di **n. 475** unità nautiche nella parte storica "Marina di Chiavari" e di **n. 151** unità nautiche nella parte in ampliamento "Calata Ovest".

2. Il piano degli ormeggi è quello risultante dalla planimetria allegata al presente regolamento (All. "B"). Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente approvate dal capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure ai fini della sicurezza portuale e della navigazione.

3. Ogni posto barca è dotato di bitte, catenarie di ormeggio e di prese per l'erogazione di acqua e di energia elettrica. E' tassativamente vietato modificare l'impianto d'ormeggio che, nella area portuale "Calata ovest" è fornito dalla Società T.S., mentre nella area portuale "Marina di Chiavari" è fornito dalla Società M.C..

4. Nelle tabelle seguenti si riportano le **caratteristiche degli ormeggi:**

Tav. 1 – Parte storica Porto "Marina di Chiavari"

| CAT | N. POSTI | DIM. MAX UNITA'<br>NAUTICA (mt) | DIM. SPECCHIO<br>ACQUEO (mt) |
|-----|----------|---------------------------------|------------------------------|
|-----|----------|---------------------------------|------------------------------|

|            |            |              |              |
|------------|------------|--------------|--------------|
| A          | 118        | 6,00 X 2,10  | 8,00 X 2,55  |
| B          | 148        | 8,25 X 3,05  | 10,00 X 3,35 |
| C          | 169        | 12,00 X 4,10 | 14,50 X 4,70 |
| D          | 26         | 18,00 X 5,10 | 22,00 X 5,70 |
| E          | 4          | 25,00 X 5,50 | 30,00 X 6,60 |
| TP         | 10         | 4,50 X 2,10  |              |
| <b>TOT</b> | <b>475</b> |              |              |
| TR         | 32         |              |              |
| P          | 10         |              |              |

Tav. 2 – Parte nuova Porto "Calata Ovest"

| CAT        | N. POSTI   | DIM. SPECCHIO ACQUEO (mt) |
|------------|------------|---------------------------|
| F          | 3          | 8,00 X 3,25               |
| G          | 4          | 10,00 X 3,30              |
| H          | 8          | 12,00 X 4,55              |
| I          | 64         | 15,00 X 4,90              |
| L          | 30         | 20,00 X 5,50              |
| M          | 33         | 24,00 X 6,55              |
| TR         | 9          |                           |
| <b>TOT</b> | <b>151</b> |                           |

#### **Art. 17 - Norme relative agli ormeggi - Individuazione ed uso dei posti barca**

1. I posti barca sono contrassegnati con lettera indicante il pontile o banchina e con numero progressivo. I contrassegni sono riportati in radice e in testata, in modo ben visibile.

2. Al fine di agevolare al massimo le manovre d'ormeggio, specialmente in condizioni meteomarine avverse, gli ingombri delle imbarcazioni non dovranno essere superiori a quelli della categoria di appartenenza, con la sola tolleranza del 3% sulla larghezza e del 4% sulla lunghezza, ivi comprese le eventuali delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo, terrazzino poppiero e qualsiasi altra sporgenza.



In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo avviso inviato all'Utente od ai suoi dipendenti, la Direzione disporrà affinché si provveda alla rimozione dell'imbarcazione a spese del soggetto inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti dei corrispettivi previsti per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità.

3. Fermo quanto disposto dall'art. 20, l'assegnatario del posto di ormeggio non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione dell'ormeggio assegnato senza preventiva comunicazione scritta a M.C. o T.S. che potranno opporsi per gravi e motivate ragioni entro trenta giorni di ricevimento della comunicazione; è vietato altresì, lo scambio di ormeggio tra assegnatari. La mancata osservanza della presente disposizione può comportare, previa diffida, la decadenza della titolarità del posto di ormeggio.

L'eventuale cessione sarà subordinata al preventivo pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a tale momento.

4. Il cambio di unità (proprietario che sostituisce l'imbarcazione e/o il natante) potrà essere autorizzato, a domanda dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza.

L'autorizzazione al cambio di unità è rilasciata per iscritto da M.C. e/o T.S..

L'autorizzazione al cambio barca sarà accordata, in ogni caso, a condizione che le dimensioni e le caratteristiche tecniche della nuova unità da ormeggiare non costituiscano ostacolo o, comunque, non creino difficoltà di qualsiasi tipo alle altre unità già assegnatarie di posto barca nello stesso tratto di pontile o di banchina; dovranno comunque essere rispettate le dimensioni previste per la zona di ormeggio assegnata.

5. Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione dei dati forniti alla Direzione e non può fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

6. Gli ormeggi, ubicati nell' area "Marina di Chiavari", e in particolare a levante del pontile principale (n. 9 orientato per nord – sud), lungo la banchina di levante, lungo il lato sud dei pontili n. 7 e n. 8 e i quattro ormeggi posizionati al centro della banchina nord, e quelli ubicati nella zona "Calata Ovest", possono essere utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni eccedenti di 1 mt. la lunghezza massima prevista per le varie categorie. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione (compresi l'eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza) e cioè il "fuoritutto" dell'imbarcazione. Il corrispettivo per tale eccedenza sarà stabilito con apposita tariffa stabilita da M.C. e/o T.S.

7. L'assegnatario ha piena disponibilità del posto barca e M.C. e/o T.S. provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza, sempre che quest'ultimo non abbia disposto diversamente (cessione temporanea, affitto etc.). In tale caso deve informare per iscritto M.C. e/o T.S., comunicando tutti i dati relativi al nuovo utente entrante .

### **18 - Assegnazione degli ormeggi a breve termine**

1. L'assegnazione degli ormeggi "a breve termine", relativa ai posti disponibili riferiti alle categorie delle unità, è disposta in base all'ordine cronologico delle richieste presentate personalmente dal richiedente a M.C. e/o T.S.. Dette richieste, trascritte su apposito registro telematico suddiviso per singole categorie, sono raccolte in un rigoroso ordine cronologico. Il nome, la società o i gruppi di nomi che compaiano congiuntamente nelle liste di attesa dovranno essere gli stessi dell'assegnazione e dal momento dell'assegnazione dovranno essere sempre in possesso di almeno 12 carati dell'unità, pena la non assegnazione.

2. Al momento dell'assegnazione dell'ormeggio, l'utente dovrà sottoscrivere il contratto predisposto da M.C. e/o da T.S., in difetto di che decadrà dal diritto all'assegnazione e l'imbarcazione , se già presente, verrà allontanata coattivamente a spese dell'utente. Gli eventuali danni che dovesse subire l'imbarcazione durante la rimozione e la sosta, non potranno essere imputati all'Amministrazione, essendo conseguenza dell'incuria del proprietario.

3. Gli ormeggi assegnati hanno durata sia annuale che variabile in base alle esigenze di richiesta.

4. I posti di ormeggio già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l'anno successivo. Gli assegnatari che non desiderano confermare la titolarità del posto di ormeggio sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta alla M.C. e/o T.S., presentata personalmente ovvero a mezzo raccomandata postale che dovrà pervenire entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce

### **Art. 19 - Assegnazione degli ormeggi a lungo termine**

1. Dal momento della consegna l'Utente ha piena responsabilità dell'ormeggio e M.C. e/o T.S. si impegnano a mantenerlo libero nel caso della sua assenza dall' approdo turistico per qualsiasi periodo di tempo, fermo restando quanto disposto dall'art. 20.



2. Gli ormeggi dell' area "Marina di Chiavari" sono registrati dalla Direzione del Porto, quelli in area "Calata Ovest" sono registrati da T.S., e portano l'indicazione delle generalità e dei dati fiscali dell'armatore, dell'immatricolazione, del cantiere, del modello e delle dimensioni dell'imbarcazione.

3. In caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ancoraggio, scadenza del periodo di assegnazione dell'ormeggio etc.) l'Utente è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. Ove non vi provveda, M.C. e/o T.S. ricorrerà alla rimozione forzata dell'imbarcazione, anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale con spese a carico dell'utente.

#### **Art. 20 - Cessione temporanea di ormeggi a terzi**

1. L'Utente "a lungo termine" che intende accordare temporaneamente a terzi, di gradimento delle società (M.C. e/o T.S.), l'uso del proprio ormeggio deve attenersi alle seguenti disposizioni, fermo restando che egli resterà obbligato in solido con il terzo per tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo a M.C. o a T.S.:

a) comunicare alla Direzione del Porto e/o T.S. almeno 5 (cinque) giorni prima il nominativo ed il recapito dell'armatore dell'imbarcazione precisando le dimensioni della stessa, il nome nonché il numero e l'ufficio di iscrizione;

b) accertarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarle, ivi compreso in particolare l'obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile per danni a terzi;

c) non superare, per gli eventuali corrispettivi riscossi dal terzo, l'ammontare delle tariffe in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio;

d) corrispondere a M.C. e/o T.S. per rimborso spese di istruttoria una percentuale dell'ammontare della tariffa "quota ormeggio" in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio, in misura pari al 5% ovvero nella misura diversamente stabilita da M.C. e/o T.S.;

e) comunicare il periodo di cessione temporanea, indicando le date di inizio e di fine della stessa.

2. L'Utente può, inoltre, incaricare M.C. e/o T.S. di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio. Sull'importo della "quota ormeggio" percepito M.C. e/o T.S. tratterrà per tale servizio un compenso determinato applicando al corrispettivo una percentuale fissata in misura pari al 10% ovvero nella misura diversamente stabilita da M.C. e/o T.S..

3. Gli utenti assegnatari "a breve termine", nel periodo di loro assegnazione, possono fruire unicamente della possibilità di cui al precedente comma 2).

4. Qualora l'utente non abbia esercitato le facoltà di cui ai commi 1 e 2, ed in caso di mancato utilizzo del Posto Barca per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni successivi all'allontanamento dell'unità nautica, M.C. e T.S. si riservano la facoltà di renderlo temporaneamente disponibile ad altre imbarcazioni, senza necessità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'utente. Per tale attività M.C. e T.S., tratteranno un compenso che verrà determinato applicando al corrispettivo della cessione temporanea una percentuale fissata annualmente. Resta inteso che la gestione temporanea da parte di M.C. e T.S. non esonera l'utente dagli obblighi previsti dal presente Regolamento, per il periodo relativo alla gestione temporanea.

#### **Art. 21 - Modalità di ormeggio in ambito portuale**

1. Ogni utente assegnatario che per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale , alaggio per lavori etc.) intenda lasciare libero il posto barca per più di 48 (quarantotto) ore dovrà comunicare la durata dell'assenza alla Società. L'utente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate per il periodo di mancato utilizzo dell'ormeggio.
2. Tutte le unità che entrano in Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Marittima. M.C. e/o T.S., qualora sussistono fondati motivi, può richiedere che siano eseguite ispezioni a bordo delle unità da parte dell'Autorità Marittima.
3. Prima di assentarsi dal porto, in particolare per lunghi periodi, gli utenti che lasciano la propria unità all'ormeggio, devono assicurarsi che i cavi siano in condizioni di perfetta efficienza;devono altresì lasciare il loro recapito telefonico e quello di un eventuale custode.
4. Qualora un'imbarcazione si trovi in stato di abbandono, sia soggetta ad un possibile affondamento o possa causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, T.S. o M.C. ne daranno immediatamente avviso all'armatore o l'eventuale custode affinché vi ponga urgentemente rimedio. Se questi non provvedono, o comunque in ogni caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco o rimessata in una zona del porto a spese del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.
5. La vendita totale a terzi dell'unità nautica da parte dell'utente trasferisce esclusivamente la proprietà dell'unità nautica, non anche la disponibilità ed il possesso del relativo posto di ormeggio.

#### **Art. 22 - Divieti**



1. E' vietato mantenere in moto per lungo periodo, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali e/o quelli ausiliari dell'imbarcazione all'ormeggio.
2. E' fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.
3. E' fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.
4. E' fatto assoluto divieto di utilizzare manichette per l'acqua dolce sprovviste del dispositivo di blocco automatico dell'erogatore.
5. E' vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici se non strettamente necessario.
6. Sono vietati qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.
7. Sono vietati la balneazione, l'immersione subacquea, la raccolta dei frutti di mare e molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo.
8. E' vietato eseguire lavorazioni e pitturazioni sui pontili e banchine.
9. E' vietato fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e banchine.
10. E' vietato lavare autovetture all'interno dell'area portuale.
11. In caso di inosservanza, la Direzione del Porto provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'utente responsabile.
12. E' vietato effettuare il carenaggio dell'unità in mare. E' vietato altresì immergersi per effettuare visite, interventi e riparazioni alle unità. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato e autorizzato dalla Direzione del Porto.

### **Art. 23 - Navigazione, manovre e ormeggi**

1. Le manovre eseguite dalle unità all'interno dello specchio acqueo del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza, oltre che dalle norme di sicurezza impartite dall'Autorità Marittima, anche delle disposizioni impartite dalla Direzione del Porto.
2. Nell'ambito del porto la velocità massima è di 3 nodi ai sensi della vigente Ordinanza dell'Autorità Marittima.
3. E' vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità infatti devono ormeggiare esclusivamente utilizzando le bitte e le catenarie appositamente predisposte.
4. Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata con cime di ormeggio (non galleggianti), di idonee dimensioni e robustezza, di prora e di poppa ed avere in opera almeno sei parabordi di adeguate dimensioni (tre per lato).

5. Tutte le unità ormeggiate dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti i posti barca vicini.

6. E' proibito l'impiego di gavitelli non autorizzati che saranno rimossi a spese dell'inadempiente.

7. Non è consentito apportare variazioni o comunque manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti d'acqua o di elettricità o di altri servizi, in particolare:

a)La bordatura del pontile ovvero della banchina corrispondente ad ogni posto barca deve essere lasciato libera non essendo consentita l'installazione di alcuna struttura da parte dell'Utente;

b)L'allaccio alle prese elettriche di ogni posto barca deve essere eseguito con le prese di tipo approvato da M.C. e/o T.S. e tale da garantire la sicurezza complessiva dell'impianto.

c)Le spine elettriche e i cavi utilizzati devono avere le caratteristiche rispondenti alle attuali norme vigenti in materia.

d)Qualora si verifichi lo scatto degli apparecchi di protezione per difetto dell'impianto Utente, ovvero per sua trascuratezza, l'intervento dell'elettricista sarà addebitato all'Utente stesso.

#### **Art. 24 - Collaborazione**

1. L'Utente, il suo equipaggio od il custode di un'unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di adottare tutte le misure ritenute necessarie per facilitare i movimenti delle altre imbarcazioni. Il Personale del Porto potrà salire a bordo delle unità per motivi di sicurezza, oltre che per qualsiasi verifica ritenuta necessaria dalla Direzione.

#### **Art. 25 - Manutenzione degli impianti d'ormeggio**

1. Nel caso in cui il Concessionario o l'affidatario della gestione dell'ampliamento del Porto T.S. dispongano la manutenzione degli impianti di ormeggio o altri lavori subacquei, la Direzione provvederà alla corretta segnalazione di eventuali ostacoli alla navigazione e/o al traffico terrestre. Qualora necessario, la Direzione provvederà altresì a spostare altrove le unità navali e/o i veicoli in posizione di intralcio alle operazioni programmate.

#### **Art. 26 - Divieto di attività di commercio**



1. E' vietato lo svolgimento a carattere abituale di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del Porto turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, se non previamente autorizzata dal Concessionario per il tramite della Direzione del Porto. In particolare è ammessa, previa autorizzazione , l'attività di noleggio charter delle imbarcazioni.

## **TITOLO V**

### **ZONE ED AREE PORTUALI**

#### **Art. 27 - Suddivisione del Porto in aree e zone portuali**

1. Il Porto Turistico si suddivide nelle seguenti zone, meglio specificate nella planimetria allegata (sub A), identificate con le lettere A, B, C, D, D1 E, F, G, L, M, AE, P, R, T, V, X e così descritte:

- ZONA "A": aree coperte sottostanti la piastra a tergo della banchina nord, destinate ad attività commerciali ed artigianali;
- ZONA "B" : molo di levante, molo di ponente e parte di levante della banchina nord;
- ZONA "C": parte di ponente della banchina nord;
- ZONA "D": zona scalo di alaggio "Travel Lift", vasca di lavaggio e transito a servizio alaggio ;
- ZONA "D1": zona scivolo piccole imbarcazioni;
- ZONA "E": zona tecnica portuale ubicata all'intersezione tra il molo di levante e la banchina nord ;
- ZONA "F": zona portuale appartenente al patrimonio disponibile del Comune, sita a ponente di P.zza dell'Umanità;
- ZONA "G": molo di sottoflutto e relativa banchina;
- ZONA "L": parte del molo della diga foranea posta a levante del dente;
- ZONA "M": parte del molo della diga foranea posto a ponente del dente;
- ZONA "AE" - ATERRAGGIO ELICOTTERO: zona posta all'estremità del molo di sottoflutto;
- ZONA "P": area pesca professionale;
- ZONA "R": area di testa del molo sottostante la sede della Direzione del Porto destinata a "Banchina di Ricevimento";
- ZONA "T": diga foranea.

- ZONA "V": area ubicata all'altezza del dente interno della diga foranea destinata a scuola vela e/o didattica marinaresca nonché a punto pubblico d'imbarco disabili;
- ZONA "X": area box.

2. A fini operativi, alcune delle sopracitate zone sono ricomprese nelle seguenti aree:

- I. area alaggio e varo, lavori di manutenzione e rimessaggio;
- II. area turistica;
- III. area atterraggio elicottero;
- IV. area pontili ed ormeggi;
- V. area diga foranea;
- VI. area pescatori.

3. Nello specifico si individuano:

#### I. AREA DI ALAGGIO, LAVORI DI MANUTENZIONE E RIMESSAGGIO

L'area in questione è costituita dalla zone "B" - "D" - "D1" - "E" - "F" di seguito specificate:

- ZONA LAVORI "B": area in prossimità della banchina nord adibita a parcheggio utilizzabile anche per lavori di manutenzione di breve durata per piccoli natanti.
- ZONA LAVORI "D": area assegnata a T.S. per alaggio e varo comprendente le vie di corsa del Travel Lift, lo specchio acqueo necessario ad alaggio e varo, la vasca di lavaggio delle imbarcazioni e l'area per il transito/sosta delle imbarcazioni che fruiscono del servizio alaggio;
- ZONA LAVORI "D1": area scivolo alaggio/varo, tramite "verricello", per piccole imbarcazioni;
- ZONA LAVORI "E": area tecnica destinata a lavori di manutenzione di breve durata e movimentazione unità nautiche.

In tale zona è possibile effettuare manutenzione ordinaria di unità nautiche durante tutto l'anno solare tranne che per i mesi di Luglio e Agosto di ogni anno, fatte salve situazioni eccezionali che saranno autorizzate da M.C.;

- ZONA LAVORI "F": area destinata ad usi portuali e/o accessori e/o strumentali (lavori di manutenzione, movimentazione natanti, rimessaggio, parcheggio ecc.). In tale zona è possibile effettuare, durante tutto l'arco dell'anno solare, la manutenzione ordinaria delle unità nautiche.

Nelle zone lavori "E" ed "F" è possibile effettuare manutenzione su unità da diporto di provenienza da altri porti o approdi dando comunque la precedenza assoluta alle unità



stanziali. E' vietata la manutenzione straordinaria come sabbiature, sostituzione di parte del fasciame, resinatura di parti dell'unità è comunque tutti quei lavori che hanno durata non calcolabile e valutabile per la loro complessa realizzazione.

## II. AREA TURISTICA

Concerne la zona "A", sede di attività commerciali e artigianali, e le zone "B" e "C", "F", "G" e "M", destinate a parcheggio auto o imbarcazioni, e la zona "X" destinata a box; nella banchina nord, nella zona parcheggi "C", è prevista la possibilità di installare gazebo, verande, ecc., previa autorizzazione del Comune.

## III. AREA ATTERRAGGIO ELICOTTERO

E' destinata all'atterraggio e al decollo degli elicotteri, solo ed esclusivamente per motivi di emergenza previa autorizzazione della Direzione, la quale provvederà ad avvisare prontamente la locale Autorità Marittima.

## IV. AREA PONTILI ED ORMEGGI

Concerne la zona destinata all'ormeggio delle unità da diporto.

Nella "ZONA R" ovvero nella "Banchina di Ricevimento" possono ormeggiare soltanto le unità navali delle forze dell'ordine e i traghetti adibiti al trasporto passeggeri con pescaggio inferiore a 1,80 mt.. Alle unità da diporto è fatto divieto d'ormeggio al molo di ricevimento senza la preventiva autorizzazione da parte di M.C.. La richiesta potrà essere effettuata via VHF sul canale di lavoro 10 (dieci) o telefonica. Le unità potranno ormeggiare esclusivamente e sostarvi per il tempo concordato.

## V. AREA DIGA FORANEA

L'area è suddivisa in cinque zone: la zona "T", relativa alla diga foranea ed alla massicciata, la zona "L", la cui banchina è in parte destinata alle emergenze, in parte all'attracco delle imbarcazioni dei pescatori ed in parte al libero transito; la zona "V" destinata alla scuola vela, alle attività didattiche marinarie ed all'imbarco pubblico per i disabili; la zona "M" la cui banchina prevede l'ormeggio delle unità da diporto, di alcune unità in transito, ed il parcheggio di autovetture e, in fine, la zona "P", che prevede un'area attrezzata a servizio della pesca professionale.

Gli utenti dei natanti in transito godono di tutti i servizi organizzati e conseguentemente sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, in quanto applicabili, ed al pagamento della tariffa.

## VI. AREA PESCATORI

L'area pescatori comprende una serie di opere finalizzate a fornire i servizi per le attività di pesca all'ormeggio, a fornire ricovero per la strumentazione, nonché a creare un punto di prima vendita del pescato direttamente nella zona di ormeggio.

### **Art. 28 - Utenti in transito e pescatori professionisti**

1. L'utente in "transito", cioè colui che non dispone di un posto fisso comunque assegnato intende utilizzare in via provvisoria la parte dell'approdo riservata all'uso pubblico, deve informarsi prima dell'arrivo, via radio sul canale 10 o per telefono, presso la Direzione del Porto sulla disponibilità di posti liberi di ormeggio e comunicare la sua intenzione di soggiorno. Le imbarcazioni degli utenti in transito, devono sostare fuori dall'imboccatura sino a quando non abbiamo ottenuto l'assegnazione di un posto, o diversa disposizione, della Direzione. Le soste sono evase, da parte della Direzione, in ordine di ricevimento ed in base alla disponibilità degli ormeggi ed alle caratteristiche delle imbarcazioni.
2. La sosta è garantita fino ad un massimo di 3 (tre) giorni con equipaggio o reperibilità immediata, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore o salvo il caso di proroga concessa dalla Direzione in base alle disponibilità dei posti e alle richieste da evadere. Appena effettuato l'ormeggio l'utente entro un'ora deve presentarsi presso la Direzione del Porto per la compilazione del "Rapportino di Arrivo" (fornendo tutte le informazioni in esso richieste tra le quali, in particolare, la data e l'ora di partenza) e per il pagamento della specifica tariffa.
3. Gli utenti degli ormeggi di transito possono usufruire dei servizi in precedenza descritti, come di ogni altro servizio predisposto dal Concessionario, secondo le modalità all'uopo previste, corrispondendo gli importi delle tariffe in vigore.
4. In caso di manifestazioni, regate, progetti dedicati, attività con finalità pubblica autorizzata, la Direzione potrà derogare in tutto o in parte alle disposizioni sopra descritte relative alla banchina transito, per il tempo necessario allo svolgimento degli stessi.
5. I pescatori professionisti dispongono di una apposita area di ormeggio gratuito, come indicato nell'allegata planimetria degli ormeggi. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in piena sicurezza, dando priorità alle unità iscritte all'ufficio Locale Marittimo



di Chiavari e Lavagna. La posa e la manutenzione delle relative catenarie e pendini sono a carico dall'assegnatario dell'ormeggio.

6. Ai proprietari delle imbarcazioni da pesca è consentito mantenere, sulle banchine ad essi riservati ed in prossimità dell'ormeggio della rispettiva unità, gli attrezzi da pesca di uso giornaliero stipati in appositi contenitori e/o appoggiati su apposite tacche, onde consentire la pulizia delle banchine. Con successivo provvedimento, verrà indicato il sito destinato alla collocazione dei banchi per la vendita del pescato da parte dei pescatori professionisti ormeggiati nel porto di Chiavari.

### **Art. 29 - Operazioni di alaggio e varo**

1. Il servizio di alaggio e varo è eseguito in via esclusiva da T.S. per la durata dell'affidamento della gestione di Calata Ovest e, successivamente, dal Comune e/o da M.C. ovvero ancora da soggetto professionale individuato nelle forme e nei modi di legge. E' facoltà di T.S. affidare a soggetti terzi il servizio di alaggio e varo, fermo restando l'aggio riconosciuto al Comune, nel rispetto della normativa vigente.

2. I proprietari delle unità che sono interessati a tali operazioni devono far pervenire all'ufficio apposito di T.S. in loco domanda indicante:

- le complete generalità del proprietario e/o Armatore;
- tipo, nome, numero ed ufficio di iscrizione dell'imbarcazione;
- lunghezza, larghezza e stazza lorda;
- nominativo della ditta o cantiere esecutore dei lavori;

3. L'impiego delle gru semoventi e simili, nonché le operazioni di alaggio e messa a mare dei natanti e/o imbarcazioni, sono soggetti a tariffe stabilite da T.S., che ne cura l'incasso.

4. E' vietato l'ingresso nel Porto di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli espressamente ammessi da T.S..

5. Per il varo, l'alaggio e la movimentazione di unità ed accessori, la società T.S. o il terzo affidatario si impegnano e garantiscono, limitatamente alla capacità dei mezzi autorizzati ad operare in porto, il servizio di alaggio e/o varo di qualsiasi unità, anche non appartenente ai titolari di posti barca.

6. Il varo e l'alaggio delle unità nell'ambito portuale sono autorizzati dalla Direzione soltanto nella zona destinata a tale uso. Non potranno essere occupate le strade di accesso al Porto, se non limitatamente al tempo necessario per le operazioni relative agli spostamenti e previa comunicazione alla Direzione, che vigilerà sull'esecuzione delle relative manovre.

7. Nello specchio d'acqua prospiciente le banchine destinate all'attività dei mezzi di sollevamento, le imbarcazioni potranno sostare solo per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle relative operazioni.

8. Le operazioni di varo ed alaggio devono avvenire nel rispetto delle apposite disposizioni dell'Autorità Marittima.

## **TITOLO VI**

### **SICUREZZA E VIGILANZA**

#### **Art. 30 - Servizio di vigilanza**

1. La Direzione, ai soli fini dell'osservanza del presente Regolamento, provvede alla vigilanza e al controllo, 24 ore su 24, di tutta l'area portuale. Il personale addetto esercita il controllo sull'accesso degli autoveicoli in prossimità dell'ingresso del Porto e, in caso di rilevazione di inadempienze, provvede a provocare l'intervento delle autorità competenti.

#### **Art. 31 - Condizioni meteomarine avverse**

1. In caso di disposizione dell'Autorità Marittima, la Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, in caso di particolari condizioni meteomarine avverse, ha la facoltà di inibire l'accesso ai pontili e alle banchine.

#### **Art. 32 - Norme di sicurezza antincendio e anti inquinamento**

1. Il Concessionario, tramite M.C. e il gestore T.S. hanno cura di predisporre un'appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato.

Le direttive della Direzione devono essere prontamente eseguite dagli Utenti e dagli operatori portuali.

2. Le unità ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, isole o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto che avrà cura di informare immediatamente l'Autorità Marittima e prendere prontamente tutti i



provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;

- tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o areare le sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse dovranno inoltre effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore.
- è vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti, etc. ).
- l'Utente deve verificare che nella sentina della propria imbarcazione non esistono residui o perdite di idrocarburi. In caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti, l'Utente è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione del Porto, che provvederà a segnalare tale fatto all'Autorità Marittima, disponendo l'ormeggio negli spazi predisposti all'uso;
- per quanto concerne l'efficienza dello scafo, dell'apparato motore, dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio, della sistemazione bombole a gas, dei recipienti a pressione e quant'altro prescritto dall'Autorità Marittima, le unità devono essere in regola con le norme e le prescrizioni degli Enti di classificazione;
- i rifiuti tossici (acque reflue e di sentina, batterie, olii, filtri, emulsioni, etc. ) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati presso l'apposito centro di raccolta ubicato in Porto (*Isola Ecologica*).
- gli estintori di bordo devono essere omologati secondo i requisiti previsti dai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- in caso di inizio di incendio a bordo dell'unità, sia da parte del personale della stessa, sia di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, nel modo più rapido possibile, la Direzione del Porto e segnalando l'emergenza alle competenti Autorità ed agli organi di cui sia previsto l'intervento (Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, ecc.) In particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di trasferirla altrove, anche fuori dell'ambito portuale.
- In caso di inquinamento, agli utenti del porto e delle annesse strutture, agli operatori autorizzati ed agli eventuali ospiti e a tutti altri soggetti aventi titolo ad accesso a circolare in ambito portuale, è fatto obbligo di :
  - a) avvisare immediatamente la Direzione del Porto;
  - b) adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità.

- E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquami, di detriti od altro, nell'ambito del Porto, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili o altre aree portuali.
- Al fine di evitare inconsapevoli spargimenti di carburanti, olii o altro, in conformità al precedente comma, le imbarcazioni ormeggiate devono avere le pompe di sentina ad accensione non automatica (mediante galleggiante o altro).
- Il lavaggio delle imbarcazioni potrà essere effettuato anche con l'uso di acqua potabile.
- Per le esigenze personali, devono essere usati i locali igienici dislocati in varie parti del Porto, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquami a bordo. Sono altresì disponibili i servizi igienici predisposti all'accesso facilitato, accessibile anche ai disabili.

3. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, affondamenti o inquinamenti di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, così come il risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere del Porto.

4. Le emergenze antincendio sono regolamentate, ad oggi, dall'apposita "*Monografia antincendio*" approvata dal Capo del Compartimento Marittimo in data 3/3/2006.

### **Art. 33 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti**

1. La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, del vetro, della plastica, della carta, delle lattine, delle batterie ed oli esausti. I contenitori dei rifiuti solidi urbani sono situati in opportune zone del complesso portuale, mentre i contenitori per gli oli e le batterie sono allocati presso le aree lavori nell'apposita "*isola ecologica*".

2. E' fatto obbligo agli Utenti di depositare i rifiuti prodotti a bordo entro gli appositi contenitori. E' vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni.

3. Gli artigiani operanti in porto devono provvedere al corretto smaltimento degli oli usati e di tutti gli elementi nocivi e residui delle lavorazioni eseguite anche con proprie organizzazioni, secondo le procedure previste dalla Legge.

## **TITOLO VII**



## ***NORME FINALI E TRANSITORIE***

### **Art. 34 – Norme generali**

1. Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni e dalle norme del presente Regolamento, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai singoli contratti di ormeggio connessi al posto barca o da altri contratti stipulati, i principi generali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 11/4/2014 n. 97, nonché quanto stabilito dal Comune in sede di riequilibrio economico finanziario ex art. 143 D.Lgs. n. 163/2006.

### **Art. 35 - Infrazioni al Regolamento**

1. Le infrazioni al Regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione che, in caso di violazioni a norme di Legge e/o amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

---

#### **Allegati:**

**“A” - Planimetria delle zone ed aree portuali.**

**“B” - Planimetria degli ormeggi fissi e di transito**

Proposta di emendamento all'art. 20 del Regolamento del Porto Turistico

- inserire al comma 1 dell'art. 20 la seguente lett. d) :

"" d) corrispondere a M.C. e/o T.S. per rimborso spese di istruttoria una percentuale dell'ammontare della tariffa "quota ormeggio" in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio, in misura pari al 5% ovvero nella misura diversamente stabilita da M.C. e/o T.S.; ""

(di conseguenza, la precedente lett. d) diventa lett. e))

- sostituire il comma 2 con il seguente :

"" 2. L'Utente può, inoltre, incaricare M.C. e/o T.S. di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio. Sull'importo della "quota ormeggio" percepito M.C. e/o T.S. tratterà per tale servizio un compenso determinato applicando al corrispettivo una percentuale fissata in misura pari al 10% ovvero nella misura diversamente stabilita da M.C. e/o T.S.; ""

**Art. 20 - Cessione temporanea di ormeggi a terzi** (versione ante emendamento)

1. L'Utente "a lungo termine" che intende accordare temporaneamente a terzi, di gradimento delle società (M.C. e/o T.S.), l'uso del proprio ormeggio deve attenersi alle seguenti disposizioni, fermo restando che egli resterà obbligato in solido con il terzo per tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo a M.C. o a T.S.:

a) comunicare alla Direzione del Porto e/o T.S. almeno 5 (cinque) giorni prima il nominativo ed il recapito dell'armatore dell'imbarcazione precisando le dimensioni della stessa, il nome nonché il numero e l'ufficio di iscrizione;

b) accertarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarle, ivi compreso in particolare l'obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile per danni a terzi;

c) non superare, per gli eventuali corrispettivi riscossi dal terzo, l'ammontare delle tariffe in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio;

d) comunicare il periodo di cessione temporanea, indicando le date di inizio e di fine della stessa.

2. L'Utente può, inoltre, incaricare M.C. e/o T.S. di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio. Sull'importo della "quota ormeggio" percepito M.C. e/o T.S. tratterà per tale servizio un compenso determinato applicando al corrispettivo una percentuale fissata annualmente rimettendo il restante all'Utente assegnatario.

3. Gli utenti assegnatari "a breve termine", nel periodo di loro assegnazione, possono fruire unicamente della possibilità di cui al precedente comma 2).



4. Qualora l'utente non abbia esercitato le facoltà di cui ai commi 1 e 2, ed in caso di mancato utilizzo del Posto Barca per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni successivi all'allontanamento dell'unità nautica, M.C. e T.S. si riservano la facoltà di renderlo temporaneamente disponibile ad altre imbarcazioni, senza necessità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'utente. Per tale attività M.C. e T.S., tratteranno un compenso che verrà determinato applicando al corrispettivo della cessione temporanea una percentuale fissata annualmente. Resta inteso che la gestione temporanea da parte di M.C. e T.S. non esonera l'utente dagli obblighi previsti dal presente Regolamento, per il periodo relativo alla gestione temporanea.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Barsotti Maurizio

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**  
F.to Dott. Serpagli Giorgio

Publicata copia all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal  
14/05/2014 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Chiavari 30/05/2014

**IL FUNZIONARIO  
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
*F.to Silvia Bona*

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Informatico di questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell'art.124 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il ~~9/06/2014~~, ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000.

Chiavari 10/06/2014

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**  
F.to Dott. Giorgio SERPAGLI





**COMUNE DI CHIAVARI**  
*Segreteria Generale*

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi,

dal 10 GIU 2014 al 25 GIU 2014.

Chiavari, 26 GIU 2014

**IL FUNZIONARIO ADDETTO  
ALLA PUBBLICAZIONE**

*Silvio Basso*

---

Io sottoscritto Segretario certifico che copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata ripubblicata all'Albo Informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi,

dal 10 GIU 2014 al 25 GIU 2014.


Chiavari, 26 GIU 2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**

*dot. Giorgio Serpagli*








- ZONA "CALATA OVEST"
- ZONA "MARINA DI CHIAVARI"







| POSTI BARCA                                     |        | POSTI AUTO                        |        |
|---|--------|-----------------------------------|--------|
| CATEGORIA                                       | NUMERO | TIPO COVA                         | NUMERO |
| Polo Turismo Estivante - Zona "Marina Chiavari" |        |                                   |        |
| "A" 6 x 2,10                                    | 118    | post auto boat                    | 185    |
| "B" 9 x 3,95                                    | 148    | post auto a protezione            | 129    |
| "C" 7 x 4 x 1,0                                 | 189    | post auto riservati pescatori     | 6      |
| "D" 10 x 4 x 1,0                                | 20     | Totale Polo Turismo Estivante     | 320    |
| "E" 25 x 4,50                                   | 4      | Ampliamento - Zona "Calata Ovest" |        |
| "F" 439 x 2,10                                  | 10     | box auto boat                     | 80     |
| Totale Polo Turismo Estivante                   |        |                                   |        |
| Ampliamento - Zona "Calata Ovest"               |        | post auto a protezione            | 41     |
| "G" 4 x 3,25"                                   | 3      | post auto boat                    | 55     |
| "H" 4 x 3,97"                                   | 4      | Totale Ampliamento                | 147    |
| "I" 2 x 4,57"                                   | 6      | TOTALE COMPLESSIVO POSTI AUTO     |        |
| "L" 4 x 4,97"                                   | 64     | 567                               |        |
| "M" 4 x 6,57"                                   | 30     |                                   |        |
| "N" 4 x 6,57"                                   | 33     |                                   |        |
| Totale Ampliamento                              |        |                                   |        |
| TOTALE POSTI BARCA (escluso marino a pezzi)     |        |                                   |        |
| 617   |        |                                   |        |
| Totale  |        |                                   |        |
| 3294 ± 11                                       |        |                                   |        |
| TOTALE COMPLESSIVO (3294 ± 11) (3251 ± 10,50)   |        |                                   |        |
| 6588  |        |                                   |        |
| Posti riservati alla pesca                      |        |                                   |        |
| 10  |        |                                   |        |

-  ZONA "CALATA OVEST"
-  ZONA "MARINA DI CHIAVARI"







# COMUNE DI CHIAVARI

~ Provincia di Genova ~

SETTORE I  
POLITICHE ISTITUZIONALI E DEL LAVORO

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

RACC. A/R

Li, 19/05/2014

COMUNE DI CHIAVARI  
PROTOCOLLO GENERALE

**Prot.0017262**

**Del 20.05.2014**

**PARTENZA**

- A **MARINA CHIAVARI S.R.L.**  
PORTO TURISTICO  
16043 CHIAVARI
- A **TIGULLIO SHIPPING S.P.A.**  
Via Fieschi, 8/9  
16121 GENOVA
- All' **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI  
SANTA MARGHERITA LIGURE**  
C. a. Comandante F. MONETTI  
Calata del Porto, 14  
16038 SANTA MARGHERITA LIGURE
- All' **UFFICIO LOCALE MARITTIMO  
DI CHIAVARI**  
Porto Turistico  
16043 CHIAVARI

**OGGETTO: Trasmissione "Regolamento comunale per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari" come adottato con deliberazione di C.C. n.39 del 09/05/2014 .**

Allegata alla presente si trasmette la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 09 maggio 2014 di adozione del "Regolamento comunale per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari" .

Il Regolamento diventerà efficace al termine del periodo di duplice pubblicazione presso l'Albo Pretorio di questo Comune, in sostituzione integrale del precedente Regolamento adottato con D.C.C. n. 108/2008.

Cogliendo l'occasione per ringraziare l'Autorità Marittima per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Giorgio Serpagli**



Allegati:

- deliberazione di C.C. n. 39 del 09/05/2014;
- planimetrie all. "A" e "B" al Regolamento.

PER RICEVUTA  
il 26/5/2014